



# Ordinanza sul personale federale (OPers)

## Modifica dell'8 dicembre 2017

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 4*

<sup>4</sup> I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all'articolo 53a dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>2</sup> sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

8 dicembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3  
<sup>2</sup> RS 823.111

